COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO — COMMERCIO ESTERO

107.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disciplina della coassicurazione comunitaria *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3619) 3

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3, 4, 5

GRASSUCCI LELIO 4

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5

TEDESCHI NADIR, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della coassicurazione comunitaria (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della coassicurazione comunitaria », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1986.

L'onorevole Tedeschi ha facoltà di svolgere la relazione.

NADIR TEDESCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda la disciplina della coassicurazione comunitaria ed è conforme alle direttive della CEE: come riferimento occorre assumere il codice civile, che all'articolo 1911 prevede che qualora la medesima assicurazione dei rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Il progetto di legge in esame estende questo concetto, in ottemperanza all'articolo 60 del Trattato di Roma, ai paesi della CEE; consente, in pratica, ad una o più imprese assicuratrici che hanno sede nel territorio comunale di stipulare contratti di coassicurazione con società che abbiano sede nei Paesi della Comunità europea. In sostanza, si tratta dell'adeguamento di norme già in vigore alla nuova realtà in cui ci troviamo, come Paese, progressivamente inseriti.

A scopo illustrativo, ricordo alla Commissione che il relatore sul disegno di legge al Senato è stato lo stesso presidente della Commissione industria, senatore Rebecchini, e che vi sono stati alcuni autorevoli interventi in relazione alla problematica, tra cui quello del senatore Petrilli, in quale ha posto in evidenza la conformità del testo al nostro esame con la direttiva comunitaria n. 78/473 e l'urgenza di adeguare il nostro ordinamento giuridico a tale direttiva. Al Senato la sede deliberante è stata chiesta dalla Commissione all'unanimità, e sul testo presentato dal Governo non sono state apportate modifiche di rilievo; sono stati presentati un emendamento all'articolo 1, di pura forma, da parte dello stesso presidente Rebecchini e tre emendamenti all'articolo 6, dal senatore Felicetti, sul ruolo dell'ISVAP, dei quali due accolti e il terzo modificato dal presentatore su suggerimento del sottosegretario Orsini e successivamente accolto dalla Commissione. Oltre all'articolo 1911 del codice civile e alla direttiva CEE n. 78/473, vi sono altri riferimenti, per esempio alle leggi n. 1216 del 29 ottobre 1961 e n. 295 del 10 giugno 1978, la quale ha recepito appunto quella direttiva.

Il testo si compone di dodici articoli: nell'articolo 1 si definiscono le caratteristiche dei contratti di coassicurazione ed i loro limiti; per tutto ciò che non viene

definito si fa esplicito riferimento, nell'ultimo comma, all'articolo 1911 del codice civile. L'articolo 2 definisce i compiti dei soggetti interessati, mentre l'articolo 3 contiene alcuni riferimenti alla direttiva n. 78/473 del 30 maggio 1978. L'articolo 4 indica i compiti ispettivi del Ministero dell'industria, mentre l'articolo 5 stabilisce il luogo in cui i rischi possono avvenire. L'articolo 6, già richiamato all'inizio della mia relazione, determina il ruolo dell'ISVAP: come ho già detto, sono stati presentati a tale articolo tre emendamenti, approvati dalla Commissione industria del Senato.

L'articolo 7 è un semplice articolo di funzionamento. L'articolo 8 definisce le sanzioni. L'articolo 9 è anch'esso un articolo di funzionamento, mentre l'articolo 10 contiene il riferimento ai criteri per la liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 11 definisce l'unità di conto, cioè interviene sugli aspetti finanziari. L'articolo 12 precisa, al secondo comma, che « la presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipano imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall'Italia »: in pratica fa da *pendant* al primo comma dell'articolo 1 e specifica che per i contratti di coassicurazione riconosciuti ai sensi della presente legge è necessario che almeno una delle assicurazioni partecipanti abbia sede in un paese della CEE diverso dall'Italia.

Sulla base di questi criteri, e in considerazione del fatto che da quando sono stato nominato relatore ad oggi non sono state sollevate particolari obiezioni al testo approvato dal Senato, se non verranno avanzate dai colleghi ulteriori richieste di chiarimenti e di approfondimento propongo alla Commissione di approvare rapidamente il disegno di legge in discussione. Devo altresì rilevare che è ormai passato molto tempo da quando questo è stato approvato dal Senato e che, come accade spesso in casi del genere, siamo in notevole ritardo nell'approvazione di questa disciplina comunitaria, cosa che non può non incidere sulla nostra credibilità nei confronti degli altri *partners* della CEE. Concludo, quindi, questa mia relazione invitando i colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione nel testo trasmessoci dal Senato, anche in considerazione del fatto che si tratta di un problema la cui soluzione, per varie ragioni, è stata rinviata più del necessario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LELIO GRASSUCCI. Non ritengo di dover sollevare alcuna riserva sul testo in discussione, anzi, a nome del gruppo comunista, mi dichiaro consapevole della necessità che le direttive comunitarie – il cui contenuto, in genere, è migliore di quello della legislazione italiana – vengano recepite con maggiore sollecitudine nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda la direttiva n. 473 del 1978, mi pare che essa innovi e, in certa misura, introduca maggiormente nel settore di cui ci stiamo occupando le leggi del mercato. Mi corre tuttavia l'obbligo di fare alcune osservazioni e di avanzare alcune richieste di chiarimento. In primo luogo, vorrei chiedere al sottosegretario Melillo per quale motivo si escludano dall'elencazione dei casi in cui è possibile contrarre questa coassicurazione, i rischi di natura nucleare o derivanti dall'uso di medicinali, di cui al numero 13 della lettera *A)* della legge n. 295 del 1978. Per quanto riguarda i rischi nucleari si potrebbe forse pensare, cosa che farebbe enormemente piacere al collega Giovannini, che la chiusura delle centrali nucleari attualmente esistenti e la rinuncia alla costruzione di quelle previste renda meno utile questo tipo di assicurazione; non comprendo assolutamente, invece, la *ratio* che ha portato all'esclusione dei rischi derivanti da uso di medicinali e vorrei chiarimenti al riguardo. Più in generale, vorrei comprendere meglio le ragioni che hanno portato alla formulazione del punto *c)* dell'articolo 1, con l'inclusione di certe ipotesi e l'esclusione di altre. Infatti, sembra si siano volute prendere in considera-

zione soprattutto quelle materie alle quali possono essere interessati, in modo particolare, gli altri Paesi comunitari: di qui l'inserimento, ad esempio, della navigazione aerea o lacuale, del problema dei furti, dei finanziamenti e delle perdite pecuniarie con esclusione, invece, della RC-Auto. Ma se questa è la ragione fondamentale che ha determinato l'elencazione delle ipotesi, vi è un po' di confusione con gli aspetti esterni, e non esterni, ed anche a tale riguardo chiedo chiarimenti.

In secondo luogo, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se e quando è stata presentata la relazione sullo stato della politica assicurativa in Italia e chiedo al presidente, appunto in relazione alla presentazione di tale documento, di fissare entro la fine dell'anno una seduta da destinare alla discussione sulla situazione generale dell'assicurazione nel nostro paese. Colgo l'occasione per ricordare che, in passato, colleghi di altre parti politiche avevano prospettato l'esigenza di svolgere una indagine conoscitiva sulla politica assicurativa per cui, se non si vuole percorrere la strada dell'indagine conoscitiva, sarebbe comunque opportuno che su tale materia si svolgesse un'ampia discussione.

Da ultimo, devo rilevare che non mi pare di aver trovato nel testo trasmesso dal Senato una risposta all'interrogativo posto dal collega Felicetti in merito alla controversia aperta dalla Commissione della CEE in relazione alla normativa attualmente vigente in Francia, che mi pare molto simile a quella che stiamo per varare. In pratica chiedo al rappresentante del Governo se, approvando questo disegno di legge, non corriamo il rischio di trovarci in una situazione analoga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Grassucci, in particolare a proposito della lettera *c)* dell'articolo 1, concordo nel sottolineare l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo. In merito alla necessità di una valutazione degli aspetti della politica assicurativa, ritengo, invece, che in sede di Ufficio di presidenza potremo valutare l'opportunità di adottare le iniziative più idonee per approfondire tali aspetti.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In relazione alle questioni poste nel corso del dibattito, mi riservo di fornire una risposta in occasione della prossima seduta.

PRESIDENTE. Rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO